

VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA IMPIEGATA NELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI EDILI

D.M. n. 143 del 25 giugno 2021

ANCE

27 ottobre 2021

Valeria Andretta

■ DM VERIFICA DELLA CONGRUITÀ NEL SETTORE EDILE

- PUBBLICATO IL 19.07.2021
- IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 8, COMMA 10 - BIS DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. N. 120/2020

■ DM VERIFICA DELLA CONGRUITÀ NEL SETTORE EDILE

- RECEPISCE QUANTO PREVISTO DALL'ACCORDO DELLE PARTI SOCIALI EDILI DEL **10.09.2020** E DALLA RELATIVA TABELLA RECANTE GLI INDICI DI CONGRUITÀ
- SI APPLICA AI LAVORI EDILI PER I QUALI VERRÀ EFFETTUATA LA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ ALLA CASSA EDILE/EDILCASSA TERRITORIALMENTE COMPETENTE DAL 1° NOVEMBRE 2021

INL, CIRCOLARE N. 5223/2021

■ AMBITO DI APPLICAZIONE

LA VERIFICA DELLA CONGRUITÀ:

✓ È RIFERITA ALL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA RELATIVA ALLO SPECIFICO INTERVENTO REALIZZATO NEL SETTORE EDILE*, SIA NELL'AMBITO DEI LAVORI PUBBLICI CHE PRIVATI, ESEGUITI DA:

- IMPRESE AFFIDATARIE, IN APPALTO O IN SUBAPPALTO;
- DA LAVORATORI AUTONOMI COINVOLTI A QUALSIASI TITOLO NELLA LORO ESECUZIONE

D.Lgs n. 81/2008

ALLEGATO X

ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile

AMBITO DI APPLICAZIONE

*** RIENTRANO NEL SETTORE EDILE**

*tutte le attività, comprese
resa dall'impresa affidata
collettiva edile, nazionale e
di lavoro comparativamente*

TENUTO CONTO ANCHE DI QUANTO PREVISTO DALL' ALLEGATO X AL DLGS N. 81/2008

■ AMBITO DI APPLICAZIONE

LA VERIFICA DELLA CONGRUITÀ:

- ✓ **RIGUARDA GLI INTERVENTI REALIZZATI:**
 - NEI LAVORI PUBBLICI
 - NEI LAVORI PRIVATI IL CUI VALORE RISULTI COMPLESSIVAMENTE PARI O SUPERIORE A **70.000 EURO**
- ✓ **NON RIGUARDA I LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016**

■ MODALITÀ DI VERIFICA

- LA VERIFICA DELLA CONGRUITÀ È EFFETTUATA IN RELAZIONE AGLI INDICI MINIMI DI CONGRUITÀ RIFERITI ALLE SINGOLE CATEGORIE DI LAVORI, RIPORTATI NELLA TABELLA ALLEGATA ALL'ACCORDO DEL 10.09.2020



% DI INCIDENZA DEL COSTO DEL LAVORO, COMPENSIVO DEI CONTRIBUTI INPS, INAIL
E DI QUANTO VERSATO ALLE CASSE EDILI/EDILCASSE

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021

Verifica della congruità della manodopera impiegata nei lavori edili

Indici di congruità definiti con l'Accordo collettivo del 10 settembre 2020		
CATEGORIE		Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera
1	OG1 - Nuova edilizia civile, compresi impianti e forniture	14,28%
2	OG1 - Nuova edilizia industriale, esclusi impianti	5,36%
3	Ristrutturazione di edifici civili	22,00%
4	Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi impianti	6,69%
5	OG2 - Restauro e manutenzione di beni tutelati	30,00%
6	OG3 - Opere stradali, ponti, etc.	13,77%
7	OG4 - Opere d'arte nel sottosuolo	10,82%
8	OG5 - Dighe	16,07%
9	OG6 - Acquedotti e fognature	14,63%
10	OG6 - Gasdotti	13,66%
11	OG6 - Oleodotti	13,66%
12	OG6 - Opere di irrigazione ed evacuazione	12,48%
13	OG7 - Opere marittime	12,16%
14	OG8 - Opere fluviali	13,31%
15	OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica	14,23%
16	OG10 - Impianti per la trasformazione e distribuzione	5,36%
17	OG12 - OG13 - Bonifica e protezione ambientale	16,47%

CON DECRETO MINISTERIALE,
SENTITE LE PARTI SOCIALI, SONO
PERIODICAMENTE AGGIORNATI
GLI INDICI DI CONGRUITÀ

■ MODALITÀ DI VERIFICA

- ✓ SI TIENE CONTO DELLE INFORMAZIONI DICHIARATE DALL'IMPRESA PRINCIPALE ALLA CASSA EDILE/EDILCASSA TERRITORIALMENTE COMPETENTE, CON RIFERIMENTO A:
 - *VALORE COMPLESSIVO DELL'OPERA;*
 - *VALORE DEI LAVORI EDILI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STESSA;*
 - *COMMITTENZA;*
 - *EVENTUALI IMPRESE SUBAPPALTATRICI E SUBAFFIDATARIE*

■ MODALITÀ DI VERIFICA

- ✓ IN CASO DI VARIAZIONI DA PARTE DEL COMMITTENTE RIFERITE AI LAVORI OGGETTO DI VERIFICA, L'IMPRESA È TENUTA A DIMOSTRARE LA CONGRUITÀ IN RELAZIONE AL NUOVO VALORE DETERMINATO DALLE VARIANTI APPORTATE



- LA CNCE RENDE DISPONIBILI LE MODALITÀ E LE ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA COMUNICAZIONE DELLE SUDETTE INFORMAZIONI

■ MODALITÀ DI RILASCIO

L'ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ È RILASCIATA, **ENTRO 10 GIORNI DALLA RICHIESTA**, DALLA CASSA EDILE/EDILCASSA TERRITORIALMENTE COMPETENTE, SU ISTANZA DELL'IMPRESA AFFIDATARIA O DEL SOGGETTO DA ESSA DELEGATO, OVVERO DEL COMMITTENTE

- ✓ **PER I LAVORI PUBBLICI:** LA CONGRUITÀ È RICHIESTA DAL COMMITTENTE O DALL'IMPRESA AFFIDATARIA IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DELL'ULTIMO SAL DA PARTE DELL'IMPRESA, PRIMA DI PROCEDERE AL SALDO FINALE DEI LAVORI;
- ✓ **PER I LAVORI PRIVATI:** LA CONGRUITÀ DEVE ESSERE DIMOSTRATA PRIMA DELL'EROGAZIONE DEL SALDO FINALE DA PARTE DEL COMMITTENTE. A TAL FINE, L'IMPRESA AFFIDATARIA PRESENTA L'ATTESTAZIONE RIFERITA ALLA CONGRUITÀ DELL'OPERA COMPLESSIVA

■ ASSENZA DI CONGRUITÀ

- ✓ LA CASSA EDILE/EDILCASSA A CUI È STATA RIVOLTA LA RICHIESTA INVITA L'IMPRESA A REGOLARIZZARE LA PROPRIA POSIZIONE **ENTRO 15 GIORNI**, TRAMITE IL VERSAMENTO IN CASSA EDILE/EDILCASSA DELL'IMPORTO CORRISPONDENTE ALLA DIFFERENZA DI COSTO DEL LAVORO NECESSARIA PER RAGGIUNGERE LA PERCENTUALE STABILITA PER LA CONGRUITÀ;
- ✓ LA REGOLARIZZAZIONE NEL TERMINE PREVISTO CONSENTE IL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ

■ ASSENZA DI CONGRUITÀ

- ✓ SE LO SCOSTAMENTO È **PARI O INFERIORE AL 5%** DELLA PERCENTUALE DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA, LA CASSA EDILE/EDILCASSA RILASCIATA L'ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ, PREVIA IDONEA DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI CHE GIUSTIFICHI TALE SCOSTAMENTO;
- ✓ L'IMPRESA AFFIDATARIA NON CONGRUA PUÒ DIMOSTRARE IL RAGGIUNGIMENTO DELLA PERCENTUALE DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA MEDIANTE ESIBIZIONE DI DOCUMENTAZIONE IDONEA AD ATTESTARE COSTI NON REGISTRATI PRESSO LA CASSA EDILE/EDILCASSA, IN BASE A QUANTO PREVISTO NELL'ACCORDO DEL **10 SETTEMBRE 2020**



p) l'impresa principale risultante non congrua (...) potrà dimostrare, con documentazione appropriata, il raggiungimento della percentuale attraverso costi non registrati in C.E. quali quelli afferenti i lavoratori autonomi, i noli a caldo, il distacco di personale edile e lavoratori iscritti ad altra cassa

■ ASSENZA DI CONGRUITÀ

In mancanza di regolarizzazione:

- ✓ *L'ESITO NEGATIVO DELLA VERIFICA DI CONGRUITÀ È COMUNICATO AI SOGGETTI CHE HANNO EFFETTUATO LA RICHIESTA E LA CASSA EDILE/EDILCASSA TERRITORIALMENTE COMPETENTE PROCEDE ALL'ISCRIZIONE DELL'IMPRESA AFFIDATARIA IN BNI*
- ✓ *L'ESITO NEGATIVO DELLA VERIFICA DI CONGRUITÀ RIFERITA ALLA SINGOLA OPERA, PUBBLICA O PRIVATA, INCIDE, DALLA DATA DI EMISSIONE, SULLE SUCCESSIVE VERIFICHE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA FINALIZZATE AL RILASCIO PER L'IMPRESA AFFIDATARIA DEL DURC ONLINE*

ALLE ALTRE IMPRESE COINVOLTE NELL'APPALTO, RESTANO FERME LE RELATIVE DISPOSIZIONI GIÀ PREVISTE A LEGISLAZIONE VIGENTE, AI FINI DEL RILASCIO DEL DOL

■ CONVENZIONE

- ✓ TRA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, INL, INPS, INAIL, CNCE PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI INTERSCAMBIO DELLE INFORMAZIONI TRAMITE COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA CHE CONSENTANO DI RENDERE DISPONIBILI LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

- *GLI ESITI DELLE VERIFICHE DI CONGRUITÀ DELLA MANODOPERA IMPIEGATA;*
- *I DATI RELATIVI A OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO, AI LAVORATORI IMPIEGATI E ALLE RELATIVE RETRIBUZIONI*



necessari al recupero dei contributi e dei premi di pertinenza dei rispettivi Istituti, nonché ai fini della programmazione di eventuali attività di vigilanza e verifiche di competenza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

■ CONVENZIONE

- ✓ **ENTRO 12 MESI** DALL'ADOZIONE DEL DECRETO, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, INL, INPS, INAIL, CNCE REALIZZANO IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO DELLE INFORMAZIONI TRAMITE COOPERAZIONE APPLICATIVA



Finalizzata anche all'alimentazione dell'apposita banca dati condivisa

■ COMITATO DI MONITORAGGIO

✓ CON DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, SARÀ COSTITUITO UN COMITATO DI MONITORAGGIO COMPOSTO DA RAPPRESENTANTI DI:

- Ministero del Lavoro;
- Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- INPS;
- INAIL;
- INL;
- Parti sociali firmatarie dell'Accordo collettivo del 10 settembre 2020

FAQ

FAQ

QUAL È LA CASSA EDILE TERRITORIALMENTE COMPETENTE AI FINI DELLA VERIFICA DI CONGRUITÀ?

- *La Cassa Edile/EdilCassa territorialmente competente è quella ove insiste il cantiere. Nell'ipotesi di presenza di più Casse sarà l'impresa a scegliere la Cassa di riferimento, salvo il caso che la stessa non sia già iscritta ad una delle Casse competenti*

FAQ

IL LIMITE DEI **70.000** EURO PER I LAVORI PRIVATI SI RIFERISCE ALL'APPALTO COMPLESSIVO O AI SOLI LAVORI EDILI?

- *Come previsto dal D.M. n. 143/2021 e dall'Accordo del 10.09.2020, con riferimento ai lavori privati, la verifica di congruità si applica esclusivamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore a 70.000 euro*

FAQ

QUAL È LA VALIDITÀ DELL'ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ?

- *L'attestazione di congruità riguarda la singola opera e viene rilasciata al completamento della stessa.*
- *Nei lavori pubblici la congruità è richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo SAL da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.*
- *Nei lavori privati l'attestazione di congruità deve essere presentata dall'impresa affidataria prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente*

FAQ

L'ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ È UNICA PER TUTTA L'AZIENDA?

- *Sia la verifica che la conseguente attestazione di congruità riguardano la singola opera e non l'azienda nel suo complesso*

FAQ

L'ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ È RILASCIATA A CONDIZIONE CHE TUTTI I CANTIERI DELL'IMPRESA SIANO CONGRUI?

- *L'attestazione di congruità riguarda la singola opera; pertanto, sulla stessa non incide l'eventuale "non congruità" rilevata con riferimento ad altro cantiere della stessa impresa*

FAQ

SE L'APPALTATORE PRINCIPALE È CONGRUO, MA NON SONO CONGRUI UNO O PIÙ SUBAPPALTATORI, A QUALE IMPRESA VIENE CHIESTO DI REGOLARIZZARSI?

- *La congruità non riguarda la singola impresa, bensì l'opera nel suo complesso; pertanto, tutta la manodopera edile impiegata nel cantiere concorre al raggiungimento della percentuale di congruità. Resta fermo che, qualora al completamento dell'opera la Cassa Edile/EdilCassa territorialmente competente rilevi la "non congruità" e non sia possibile per l'impresa affidataria fornire idonee giustificazioni, la medesima impresa affidataria sarà tenuta a regolarizzare la posizione, versando alla Cassa Edile/EdilCassa la differenza di costo del lavoro necessaria al raggiungimento della percentuale minima di congruità*

FAQ

**LA “NON CONGRUITÀ” HA EFFETTI SOLTANTO SULL’IMPRESA AFFIDATARIA
E NON SUL SUBAPPALTATORE, ANCHE SE LA MANCATA DENUNCIA DI ORE IN CASSA
EDILE/EDILCASSA PER IL CANTIERE È RIFERIBILE A QUEST’ULTIMO?**

- *L’esito della verifica di congruità ha effetto soltanto sull’impresa affidataria che, peraltro, è responsabile in solido con il subappaltatore per i trattamenti spettanti ai lavoratori impiegati nel subappalto.*
- *Per il subappaltatore resta ferma, in ogni caso, la disciplina del DURC On Line (DOL) e, pertanto, la mancata denuncia di ore in Cassa Edile/EdilCassa avrà effetti sul rilascio di quest’ultimo*

FAQ

LA “NON CONGRUITÀ” HA EFFETTI SUL DURC?

- *In caso di “non congruità”, la Cassa Edile/EdilCassa territorialmente competente invita l’impresa affidataria a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni, secondo le modalità previste dal DM n. 143/2021 e dall’Accordo del 10.09.2020. In assenza di regolarizzazione, la Cassa Edile/EdilCassa comunica l’esito negativo della verifica di congruità.*
- *Tale esito negativo incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva per l’impresa affidataria finalizzate al rilascio del DURC On Line (DOL)*

FAQ

IL DURC RISULTA IRREGOLARE SE L'IMPRESA, AD ESEMPIO, È CONGRUA SU TUTTI I CANTIERI TRANNE UNO?

- *Sì, la “non congruità” di un singolo cantiere, qualora non regolarizzata dall'impresa affidataria, ha effetti sulle successive verifiche di regolarità contributiva per la medesima impresa affidataria finalizzate al rilascio del DURC On Line (DOL)*

FAQ

COSA ACCADE IN CASO DI SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI?

- *La verifica di congruità viene effettuata al completamento dell'opera e, pertanto, non rileva a tal fine l'eventuale sospensione e successiva ripresa dei lavori*